



LEGGE SULL'EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PRIMARIA

5 dicembre 1914 N. 33

CAPITOLO PRIMO

Organi direttivi ed amministrativi

Art. 1.

- L'educazione e l'istruzione primaria e popolare sono funzioni dello Stato, e il Governo della Repubblica vi provvede con scuole pubbliche e gratuite.

All'obbligatorietà dell'istruzione, sancita dalla presente legge, corrisponde il riconoscimento dell'assistenza verso i fanciulli poveri, esercitata dal Governo e dai cittadini per mezzo del Patronato Scolastico.

Art. 2.

- Le autorità preposte al funzionamento dell'Istruzione primaria e popolare sono:

Il Congresso superiore degli Studi;

La Deputazione Scolastica;

La Direzione Didattica;

La Commissione di vigilanza.

Art. 3.

- Il Congresso Superiore degli Studi e la Deputazione che ne è l'organo esecutivo, hanno la suprema sorveglianza su tutte le scuole pubbliche. Le loro funzioni sono determinate da speciale regolamento.

Del Congresso Superiore degli Studi fa parte di diritto un rappresentante degli Insegnanti Elementari nominati anno per anno.

Art. 4.

- Il Direttore Didattico presiede al funzionamento della Scuola primaria e popolare; promuove gli atti che riguardano l'ordine educativo, didattico e disciplinare; cura l'educazione delle leggi e dei regolamenti; correda di regolare riferimento tutte le pratiche, le domande, le proposte che riguardano gli insegnanti e le scuole; provvede all'adempimento della obbligatorietà; dirige e

ispeziona le scuole; convoca il personale che deve essere sentito collegialmente sullo svolgimento dei programmi, sul metodo d'insegnamento, sulla scelta dei libri; provvede nei casi d'urgenza o d'impedimento dei maestri; vigila al mantenimento della disciplina e all'osservanza dell'orario degli insegnanti, degli alunni, degli inservienti; ha la consegna degli edifici che non possono, sotto la sua responsabilità, essere destinati se non previo accordo col superiore Congresso degli Studi ad usi estranei alle funzioni scolastiche e civiche, delle suppellettili e del materiale didattico; conferisce coi genitori o tutori degli alunni; conserva i registri e cura la statistica scolastica; riferisce agli organi superiori sui provvedimenti che eccedono la sua competenza; trasmette alla fine dell'anno una particolareggiata relazione sul procedimento didattico e disciplinare delle classi, sui risultati ottenuti, sull'opera degli insegnanti, sui bisogni generali e particolari della Scuola.

Art. 5.

- La Commissione di vigilanza formata di 5 membri, alla quale spetta il compito di coadiuvare il Direttore nel controllo all'adempimento dell'obbligo scolastico, è nominata ogni triennio dal Consiglio e Generale.

CAPITOLO SECONDO

Ordinamento e oggetto dell'istruzione

Art. 6.

- Il Governo della Repubblica provvede all'istruzione primaria e popolare in maniera proporzionale alla popolazione scolastica obbligatoria.

Art. 7.

- Le scuole sono di due categorie: urbane e rurali. Appartengono alla prima categoria le scuole di Città, Borgo e Serravalle; alla seconda le scuole delle circoscrizioni minori.

Art. 8.

- Le scuole rurali comprendono le tre classi del corso elementare inferiore, riordinate ai sensi della legge italiana 4 giugno 1911; le scuole urbane sono costituite a corso completo: primario e popolare.

Art. 9.

- Di regola ad ogni insegnante di scuola urbana è affidata una sola classe, eccezione fatta pel Corso Popolare al quale è preposto un unico insegnante, limitando l'orario alternato a tre ore giornaliere di lezione, tanto in V quanto in VI classe.

Resta sempre in facoltà del Governo l'abbinamento di due classi sotto uno stesso insegnante.

La disposizione delle classi, la destinazione del personale, l'avvicendamento sono di competenza della Direzione, previa approvazione del Congresso Superiore degli Studi.

Art. 10.

- Eccezione fatta per la prima classe urbana e per le scuole uniche rurali, le altre classi, se miste, possono essere affidate anche a maestri.

Art. 11.

- Quando il contingente dei frequentanti di una scuola a classe distinta o a sezioni contemporanee, ecceda in maniera permanente il numero di 70, il Governo provvederà allo sdoppiamento della scuola.

Art. 12.

- In tutte le circoscrizioni della Repubblica sono istituite le scuole serali che hanno per ufficio di continuare e di ampliare l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso inferiore e di istruire gli analfabeti.

In queste scuole si seguono le istruzioni e i programmi stabiliti dalla Direzione e si adempiono tutte le pratiche del governo scolastico che sono proprie alle scuole diurne.

Art. 13.

- All'insegnante che sarà incaricato del servizio nelle scuole serali, verrà corrisposta un'adeguata retribuzione, a condizione che gli alunni assidui siano stati in numero tale da giustificare il funzionamento della scuola, che abbiano avuto luogo gli esami, che siasi ottenuti risultati lodevoli.

Art. 14.

- L'apertura di convitti, di scuole e di istituti privati d'istruzione e di educazione è soggetta all'autorizzazione preventiva del Governo della Repubblica, ed è concessa sulla prova degli scopi per cui l'istituto è destinato, della moralità e idoneità del personale che vi è preposto.

Il Governo della Repubblica esercita sugli istituti privati di educazione e di istruzione regolare funzione di controllo e d'ispezione per mezzo degli uffici scolastici e sanitari.

CAPITOLO TERZO

Programmi - Orari - Esami

Art. 15.

- Il carattere della scuola primaria e popolare della Repubblica è laico.

Art. 16.

- L'insegnamento viene impartito in base ai programmi vigenti nel Regno. Alla Direzione Didattica spetta la compilazione dei programmi particolareggiati, divisi per classe e per bimestre, corredati delle relative istruzioni, e uniformati ai caratteri della vita locale e ai costumi, alle istituzioni e alla storia della Repubblica.

Art. 17.

- Gli orari delle lezioni, dei libri di testo, la regolamentazione degli scrutini bimestrali e finali, delle varie specie e sessioni d'esame, delle materie e delle prove, come di tutte le altre pratiche relative al funzionamento didattico e disciplinare delle scuole, sono stabiliti in base alle leggi e ai regolamenti del Regno.

La Direzione delle Scuole dopo averne fatto oggetto di riferimento al Congresso Superiore degli Studi per la regolare approvazione, previe le modifiche che si rendessero necessarie in armonia alle leggi e alle contingenze locali, li comunicherà agli insegnanti per mezzo del "Bollettino Didattico".

Art. 18.

- La durata dell'anno scolastico è di dieci mesi. In questo termine è compreso il periodo delle iscrizioni e degli esami di ammissione e riparazione, e quello degli scrutini ed esami finali.

Art. 19.

- Le scuole rurali ed urbane si aprono rispettivamente nella terza decade di settembre.

Art. 20.

- Le lezioni s'impartiscono tutti i giorni del periodo scolastico, eccettuati i seguenti:

- i mercoledì e le domeniche;

- il 1° Ottobre e 1° Aprile, Ingresso dei Capitani Reggenti;

- il dì della Commemorazione dei morti;

- il 5 Febbraio, Anniversario della liberazione della Repubblica dal Cardinale Alberoni;

- il 25 Marzo, Anniversario dell'Arringo;

- il 1° Maggio, festa universale del lavoro;

- altri 15 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua.

E' vietata ogni altra vacanza, e nel solo caso in cui sia vacanza il giovedì si farà lezione il mercoledì.

CAPITOLO QUARTO

Obbligo scolastico

Art. 21.

- Tutti i fanciulli e le fanciulle residenti nella Repubblica che abbiano compiuta l'età di 6 anni, devono essere inviati alle pubbliche scuole.

Art. 22.

- L'obbligatorietà scolastica è estesa fino al dodicesimo anno di età, e rimane limitata al corso elementare inferiore nelle circoscrizioni rurali, si prolunga alle classi superiori nelle circoscrizioni urbane.

Art. 23.

- I genitori o coloro che ne tengono le veci possono procurare ai fanciulli la necessaria istruzione per mezzo di scuole private o coll'insegnamento in famiglia.

L'istruzione privata si prova davanti alla Direzione delle Scuole pubbliche colla presentazione dei registri della scuola e la paterna colla dichiarazione giustificativa dei mezzi d'insegnamento.

I fanciulli istruiti privatamente o in famiglia devono sostenere l'esame che proscioglie dall'obbligo scolastico presso la scuola pubblica della località in cui risiedono al termine dell'età prescritta dall'articolo 22.

Art. 24.

- Per i giovinetti che al termine dei dodici anni non avessero conseguito il certificato di compimento, l'obbligo dell'istruzione continua nella scuola serale.

A tale uopo la Direzione Scolastica fa compilare per ciascuna circoscrizione gli elenchi degli analfabeti dai 12 ai 20 anni di età.

Contro gli inadempimenti si applicheranno le penalità sancite dagli articoli seguenti.

Art. 25.

- La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo dell'istruzione è assegnata alla Direzione e alla Commissione di vigilanza.

Art. 26.

- Entro il mese di Luglio l'Ufficio di Stato Civile dovrà compilare e trasmettere alla Direzione Scolastica l'elenco distinto per circoscrizione di tutti i fanciulli che si presumono obbligati all'istruzione elementare, indicando il nome dei genitori o delle persone che hanno l'obbligo di procacciare ad essi l'istruzione elementare.

Art. 27.

- Il 1° Agosto la Direzione Scolastica fa affiggere in ciascuna circoscrizione l'elenco degli obbligati e pubblica un manifesto ricordando ai genitori, ai tutori, ai cittadini che hanno in custodia e sotto la loro dipendenza o impiegano come che sia fanciulli in età di frequentare la scuola, l'obbligo che ad essi è imposto e le penalità che la legge commina ai contravventori.

Art. 28.

- Dopo la chiusura delle iscrizioni, che deve effettuarsi a 10 giorni dall'inizio del corso scolastico, gli insegnanti trasmettono alla Direzione copia del registro delle iscrizioni.

Le iscrizioni che fossero fatte successivamente, in conseguenza dell'ammonizione e dell'applicazione dell'ammenda, saranno dagli insegnanti notificate alla Direzione immediatamente.

Art. 29.

- La Commissione di vigilanza, riscontrati i registri degli iscritti e gli elenchi degli obbligati, invita con avvisi individuali i genitori o i tutori dei fanciulli inadempienti, a dare la giustificazione della mancata iscrizione entro 5 giorni dalla notifica.

Ove le prove giustificative addotte per la mancata iscrizione siano ritenute insufficienti non corrispondendo al caso della istruzione procacciata in diverso modo, a motivi di salute, a ragioni di difficile viabilità o ad altri impedimenti gravi, la Commissione ammonirà i genitori dei fanciulli o chi per essi a provvedere all'iscrizione entro breve termine perentorio, trascorso il quale saranno dichiarati contravventori.

Coloro che all'intimazione ricevuta non abbiano risposto, verranno fatti ricercare individualmente dai cursori governativi, i quali dovranno accertare direttamente le cause dell'inadempimento. La Commissione preso atto del riferimento dei cursori ove ritenga non giustificata la mancata iscrizione provvederà come nel precedente capoverso.

Art. 30.

- Allo scopo di raggiungere una regolare frequenza scolastica, gli insegnanti devono far recapitare ai genitori e tutori degli alunni neglienti avvisi individuali sollecitatori, all'uopo forniti dalla Direzione.

Alla fine d'ogni mese gli insegnanti spediranno immediatamente alla Direzione l'elenco dei fanciulli che furono mancanti a tutte o a parte delle lezioni, coll'indicazione delle giustificazioni presentate e delle sollecitazioni da essi fatte ai neglienti.

Art. 31.

- La Commissione, dopo opportuno esame degli elenchi, qualora ritenga che le assenze non giustificate raggiungano il terzo delle lezioni impartite nel mese, dichiarerà a norma di legge la mancanza abituale e disporrà acchè i genitori e tutori dei fanciulli neglienti siano ammoniti e, in caso di inadempimento, dichiarati contravventori, seguendo le norme stabilite per la mancata iscrizione.

Art. 32.

- L'ammenda, inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione quanto per l'assenza abituale, è di cent. 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a L. 3 a L. 6 a L.10 a seconda della continua renitenza.

L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno: può ripetersi nel seguente con inizio dal primo grado.

Art. 33.

- La somma riscossa per le ammende è devoluta alla Cassa del Patronato Scolastico.

Art. 34.

- Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione all'ufficio di Presidenza e del Patronato Scolastico. In caso diverso la contravvenzione è denunciata all'ufficio del Conciliatore.

Art. 35.

- I contravventori fino a che continua l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, perdono il diritto elettorale per il triennio in corso, nè possono essere ammessi a uffici e a servizi pubblici.

La Commissione di vigilanza farà la debita denuncia all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 36.

- Delle adunanze della Commissione verrà redatto regolare verbale da trasmettersi eventualmente alle autorità superiori.

CAPITOLO QUINTO

Personale Insegnante

Art. 37. -

Gli insegnanti delle Scuole Elementari della Repubblica vengono assunti in servizio mediante regolare concorso, alle condizioni determinate dalla Legge Organica sugli Impiegati.

La facoltà stabilita dall'art. 2 della legge stessa per cui è consentito al Consiglio di provvedere agli uffici vacanti per chiamata diretta, non è applicabile alle nomine degli Insegnanti Elementari.

Art. 38.

- Ai posti resisi vacanti nelle scuole urbane, il Governo, su conforme parere della Direzione e del Congresso degli Studi, può provvedere con regolare concorso interno fra gli insegnanti in attività di servizio, a condizione che siano muniti del titolo di idoneità prescritto dall'art. 40.

Art. 39.

- Quando non possa farsi luogo a regolare concorso entro il mese di agosto, il Governo della Repubblica, su parere e proposta del Direttore, approvata dal Congresso degli Studi, può provvedere ai posti vacanti con una nomina provvisoria fatta per un periodo di tempo non superiore ad un anno; dopo di che deve essere bandito regolare concorso.

Art. 40.

- I documenti che i concorrenti devono esibire a corredo della domanda sono i seguenti:

a) titolo legale di abilitazione;

- b) atto di nascita;
- c) certificato medico da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da qualsiasi imperfezione fisica che possa diminuire il prestigio di un insegnante e sia tale da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;
- d) certificato di moralità relativo all'ultimo triennio;
- e) certificato penale;
- f) tutti gli altri documenti che il concorrente ritenga opportuno presentare.

I documenti di cui alle lettere c) d) e) devono essere di data non anteriore agli ultimi 6 mesi dalla data di concorso.

Art. 41.

- I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata.

Art. 42.

- Il Governo della Repubblica deferisce al Congresso degli Studi la nomina della Commissione per la graduatoria che dovrà essere compiuta in base alla tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi, allegato B. del Reg. italiano sullo stato giuridico, 6 Aprile 1913 N.552.

Art. 43.

- La posizione economica e giuridica dell'insegnante -: stipendio iniziale, aumenti sessennali, pensione, nomina, periodo di prova, licenziamento, stabilità, congedi, aspettative, disponibilità, deposizione ecc. è determinata dalla Legge Organica per gli impiegati.

CAPITOLO SESTO

Dovere degli Insegnanti

Art. 44.

- L'insegnante è tenuto ad osservare i programmi, gli orari, le istruzioni impartite dalla Direzione alla quale si deve rivolgere per tutto ciò che si riferisce all'andamento morale e disciplinare della scuola.

Art. 45.

- L'insegnante è obbligato a risiedere nel luogo dove fa scuola. Ogni permesso in contrario di tale disposizione deve essere accordato dal Congresso su parere favorevole della Direzione Scolastica.

Art. 46.

- L'insegnante non può mancare alla Scuola senza regolare permesso del Direttore.

In caso di malattia o di assenza per dovere d'ufficio o per pubblico servizio deve informare immediatamente la Direzione.

Art. 47.

- E' vietato agli insegnanti di fare lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione.

Art. 48.

- L'insegnante ha l'obbligo categorico di trovarsi in classe 10 minuti innanzi il principio delle lezioni per sorvegliare l'ingresso degli alunni.

Nelle scuole miste l'uscita degli alunni e delle alunne deve compiersi in tempo diverso con l'intervallo di 10 minuti.

Art. 49.

- L'insegnante tiene in ordine il materiale didattico, i quaderni di classe, i registri prescritti, le pagelle, il museo e la biblioteca scolastica dove questi esistono; osserva il calendario e l'orario stabiliti; compila diligentemente il diario in conformità dei programmi generali e particolareggiati e delle istruzioni ricevute dalla Direzione; cura gli alunni nel loro portamento scolastico ed igienico e all'uopo sollecita le famiglie; promuove la frequenza e provvede conformemente alla legge in ordine ai fanciulli abitualmente mancanti o che abbandonano la scuola.

Art. 50.

- Speciale cura deve essere data dall'insegnante alle istituzioni integrative della scuola e in primo luogo alle biblioteche che verranno istituite dal Patronato Scolastico.

Art. 51.

- E' dovere dell'insegnante di promuovere il maggiore sviluppo dell'educazione fisica ed igienica e di vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari.

Art. 52.

- Qualora un alunno presenti sintomi di una malattia infettiva e contagiosa, l'insegnante rimanda l'alunno ai genitori e ne riferisce subito al Direttore per i provvedimenti del caso.

Per i pronti soccorsi sarà istituita presso ogni scuola una piccola farmacia scolastica.

Art. 53.

- Non meno di una volta al mese l'insegnante effettuerà nei giorni di scuola una passeggiata istruttiva o una lezione all'aperto, e a stagione propizia una passeggiata ginnastica, combinata in giorno di vacanza fra classi di frazioni vicine a complemento dell'educazione fisica e a scopo di affratellamento.

Di ogni passeggiata dovrà darsi preventiva notifica alla Direzione.

Art. 54.

- In ogni scuola rurale provvista di terreno, l'insegnante deve curare il campicello per le esercitazioni agrarie.

Art. 55.

- L'insegnante riammette nella scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga ne richiede motivi alla famiglia.

Art. 56.

- Il maestro quando ne sia richiesto o quando lo creda opportuno, e in ogni caso alla fine del mese o del bimestre, colla pagella, informa i parenti intorno ai portamenti ed allo studio degli alunni, e li avvisa delle assenze.

Avverte pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose e quando, dopo ciò, non constati miglioramento ne riferisce al Direttore.

Art. 57.

- Negli ultimi giorni di scuola il maestro assegna agli alunni qualche lavoro scritto per le vacanze autunnali, alcuni esercizi, attinenti alle cose insegnate nell'anno e la lettura di qualche libro della biblioteca scolastica.

Art. 58.

- Nel termine di 10 giorni dalla chiusura delle scuole, ciascun maestro presenta al Direttore i registri bene ordinati e firmati e fa sul modulo che gli verrà presentato dalla Direzione una breve relazione sull'insegnamento impartito, sulla frequenza degli alunni, sulla loro diligenza e sul profitto ottenuto, e sui bisogni della Scuola.

Art. 59.

- Contro gl'insegnanti incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei lavori loro imposti o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, possono essere inflitte, secondo la gravità dei casi:

- 1) l'ammonizione - pronunciata dal Direttore;
- 2) la censura e
- 3) la multa, applicate dall'Ecc.ma Reggenza;
- 4) la sospensione deliberata dal Congresso di Stato;
- 5) il licenziamento e
- 6) la destituzione, inflitte dal Consiglio e Generale.

I procedimenti disciplinari sono normalizzati dalla Legge Organica sugli impiegati.

CAPITOLO SETTIMO

Alunni

Art. 60.

- Nessun fanciullo può essere iscritto alla 1 classe elementare se non abbia compiuto o non compia, entro il dicembre dell'anno in corso, i 6 anni di età.

Nessun alunno che abbia oltrepassato gli anni 12 può rimanere nel corso inferiore, nè può frequentare il corso superiore chi ha oltrepassato gli anni 15 salvo che per giustificati motivi abbia ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare.

Art. 61.

- Per l'iscrizione nella 1 classe si richiede la fede di nascita e il certificato di vaccinazione subita con esito positivo.

Per l'iscrizione a tutte le altre classi, l'alunno proveniente da scuola pubblica deve presentare il documento di promozione della classe precedente.

Art. 62.

- L'alunno proveniente da scuola privata o paterna dovrà superare l'esame di ammissione a quella classe in cui domanda di entrare, presentando i documenti indicati nell'articolo precedente (comma 1).

Art. 63.

- Le iscrizioni e le ammissioni hanno luogo solamente in principio dell'anno scolastico, eccetto per i fanciulli che si presentino alla scuola in conseguenza dell'ammonizione o dell'ammenda inflitta ai loro genitori o a chi per essi.

Art. 64.

- L'alunno proveniente da scuola elementare del Regno è ammesso nelle scuole della Repubblica, purchè residente in territorio sammarinese.

Art. 65.

- Per l'iscrizione e la frequenza alle pubbliche scuole non sono consentiti di regola i cambiamenti di sede non determinati da mutamento di residenza.

Tuttavia alla Direzione Didattica è riservata la facoltà, in presenza di giustificati motivi, di concedere eccezionalmente all'alunno di una circoscrizione il permesso di iscrizione e di frequenza alla scuola di altra sede, coll'assenso dei rispettivi insegnanti.

Art. 66.

- Verso gli alunni che manchino ai loro doveri e persistano nelle vacanze si possano usare i seguenti mezzi disciplinari:

1) ammonizione;

- 2) censura notata nel registro con comunicazione ai genitori che la debbono restituire vistata;
- 3) censura con avvertimento ai genitori di presentarsi alla scuola. In caso di non presentazione l'alunno potrà essere inviato a casa;
- 4) sospensione della scuola da uno a cinque giorni di lezione;
- 5) esclusione dalla scuola per l'anno in corso.

E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.

Art. 67.

- Il maestro può infliggere, in proporzione della gravità delle mancanze, le pene di cui ai numeri 1 - 2 - 3 dell'articolo precedente.

La sospensione di un giorno è inflitta dal maestro. Per le sospensioni da 2 a 5 giorni è necessaria, l'approvazione del Direttore Didattico.

La pena dell'esclusione non può essere inflitta che agli alunni che hanno compiuto il corso obbligatorio. Essa è pronunciata dal Congresso degli Studi con provvedimento motivato su proposta del Direttore.

Delle pene della sospensione e della esclusione il Direttore dà avviso per iscritto alle famiglie.

Art. 68.

- Quando gli atti di permanente indisciplina e di scostumatezza dell'alunno siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, può essere proposto, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, l'allontanamento definitivo dalla Scuola.